

Decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 (in Gazz. Uff., 28 giugno, n. 142).  
- Modificazioni agli ordinamenti professionali (1) (2).

(1) Il termine «procuratore legale» contenuto nel presente provvedimento si intende sostituito con il termine «avvocato», a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27 che, all'art. 1, ha soppresso l'Albo dei procuratori legali.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

## **Preambolo**

(Omissis).

### **Articolo 1**

La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello.

La elezione dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.

### **Articolo 2**

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero della giustizia per i professionisti indicati dall'art. I del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

### **Articolo 3**

A favore [dei procuratori] (1) ex-combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi è computato, limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati, agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.

(1) Il termine «procuratore legale» contenuto nel presente articolo si intende sostituito con il termine «avvocato», a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27 che, all'art. 1, ha soppresso l'Albo dei procuratori legali.

### **Articolo 4**

A favore [dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215] (1), il tempo trascorso, dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, è computato come esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

(1) Il termine «procuratore legale» contenuto nel presente articolo si intende sostituito con il termine «avvocato», a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27 che, all'art. 1, ha soppresso l'Albo dei procuratori legali.

### **Articolo 5**

[Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita l'iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù degli esami svoltisi nel triennio 1937-1939, abbiano conseguito o conseguano la iscrizione nell'albo degli avvocati] (1).

(1) Il termine «procuratore legale» contenuto nel presente articolo si intende sostituito con il termine «avvocato», a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27 che, all'art. 1, ha soppresso l'Albo dei procuratori legali.

## Articolo 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.